

Rep. Contr. nr. 33
del 17.09.2018

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

firmato in data 17.09.2018

tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

e

il Sig. Donald Baze, cittadino albanese, nato il a (Albania), con documento d'identità n. (qui di seguito il "Prestatore").

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

Premesso che

- il Committente è stato incaricato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di gestire il progetto AID 10539.01.2 "Assistenza Tecnica e Capacity Development (ASTECADE) - Sostegno alle Istituzioni Albanesi nel processo di allineamento alle politiche comunitarie" approvato con delibera n. 80 del 29 maggio 2015;
- la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolgerà in Albania, prevede la messa in opera di servizi di natura tecnico-organizzativa, finalizzata alla realizzazione dei numerosi e articolati interventi inclusi nel Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania;
- nel corso dell'anno 2018, la Sede di Tirana ha promosso e impostato un piano di lavoro congiunto con le Organizzazioni della Società Civile – OSC italiane in Albania, promotrici di iniziative co-finanziate dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, costituito da azioni di progettazione comune negli ambiti: i) Promozione del territorio, ii) Comunicazione e iii) Formazione Professionale; iv) Settore Sociale;
- nello specifico, l'ambito di lavoro "Promozione del territorio" prevede, tra i risultati previsti, la promozione turistica sostenibile delle aree rurali attraverso la mappatura e creazione di sentieristica di percorsi storici, culturali e naturalistici;
- a fronte di quanto sopra, risulta necessario acquisire servizi di assistenza specialistica con conoscenze storiche-scientifiche in materia nell'identificazione di luoghi ed edifici legati all'architettura del '900 nella valle del fiume Vjosa;
- all'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato;
- il Prestatore ha i titoli ed i requisiti richiesti dal Committente per prestare i servizi richiesti;
- il Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite;

Tutto ciò premesso,

Le parti hanno concluso quanto segue:

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della prestazione del Prestatore

- 2.1. Il Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attività di assistenza al Committente, secondo i seguenti Termini di Riferimento:
- I. Identificare i luoghi ed edifici storico-culturali nella valle del fiume Vjosa da inserire in una eventuale guida turistica;
 - II. Guidare gli esperti ONG CESVI nel processo di mappatura dei percorsi;
 - III. Validare le descrizioni/didascalie dei luoghi storico-culturali nella valle del fiume Vjosa;
 - IV. Fornire assistenza agli esperti CESVI nella preparazione dei pacchetti turistici legati al tema, attraverso la preparazione di materiali informativi di carattere storico.
 - V. Fornire assistenza all'Associazione ATRIUM nell'allestimento delle mostre di cui al Concept Note.
- 2.2. Il Prestatore è tenuto a presentare un Rapporto Finale entro 15 giorni dal termine del periodo di collaborazione (30.10.2018). La trasmissione del Rapporto Finale da parte del Prestatore è propedeutica all'erogazione dell'importo pattuito, come espresso nell'art. 3.2.
- 2.3. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.
- 2.4. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.
- 2.5. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.

3. Retribuzione.

- 3.1. Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo totale ed onnicomprensivo di Euro 1.200,00 (milleduecento).
- 3.2. L'erogazione del compenso pattuito sarà effettuata entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Committente, del Rapporto Finale, trasmesso secondo le modalità di cui all'art. 2.2.

4. Tasse.

Il Committente provvederà a trattenere, in anticipo, dalla somma di cui all'art. 3 di cui sopra, la trattenuta d'acconto, nella misura indicata dalla legge, e provvederà al loro versamento presso l'Ufficio delle Imposte.

5. Luogo della prestazione dei servizi.

- 5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione a Permet, Kelcyre, in coordinamento con la ONG CESVI e in autonomia.



5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni ritenute necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.

6. Durata.

6.1 Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 10 giorni lavorativi, concordati con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il 17.09.2018 e il 30.10.2018.

6.2 Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e non può essere rinnovato se non per espressa volontà delle Parti.

7. Risoluzione.

7.1 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo, il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Committente.

7.3 Il Committente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

8. Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.

Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

9. Soluzione delle controversie e legge applicabile.

Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.

10. Modifiche.

Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.

Per il Committente
Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola

Nino Merola



Il Prestatore

Donald Baze

Donald Baze